PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (di seguito Ministero), C.F. 80237250586, con sede in Roma, via Veneto n. 56, rappresentato dal Capo del Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie, dott. Alessandro Lombardi

E

il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti sociali (di seguito CNOAS), C.F. 97131960581, con sede in via del Viminale n. 43, Roma, nella persona del suo legale rappresentante, Barbara Rosina, in qualità di Presidente;

RILEVATO CHE

- con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2023, n. 230, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è stato riorganizzato in tre dipartimenti, tra cui il dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie;
- nell'ambito delle competenze istituzionali riferite al settore delle politiche sociali, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali assicura l'elaborazione, l'attuazione e il monitoraggio di interventi e misure per realizzare:

a) la determinazione e l'applicazione dei livelli essenziali delle prestazioni di carattere sociale;
b) il sostegno e la presa in carico delle persone in condizione di povertà, per prevenire e superare condizioni di disagio e marginalità sociale;
c) la tutela e la promozione dei diritti dei bambini e degli adolescenti e il rafforzamento degli strumenti di partecipazione attiva e di inclusione sociale a tutti i livelli;
d) la tutela e la promozione dei diritti delle persone con disabilità e di quelle in condizioni di non autosufficienza;
e) il sostegno e la presa in carico delle persone anziane, con particolare riferimento a quelle in condizioni di non autosufficienza;
f) l'attuazione dei programmi nazionali finanziati dal Fondo sociale europeo per favorire l'inclusione sociale e il rafforzamento del sistema dei servizi sociali;
g) la promozione e il sostegno delle attività di interesse generale svolte dagli enti del terzo settore;

h) la promozione e il sostegno dell'amministrazione condivisa, intesa come strumento finalizzato a valorizzare la relazione e l'efficace collaborazione tra le amministrazioni pubbliche e gli enti del terzo settore;
i) la definizione dei flussi di ingresso di lavoratori stranieri in Italia;
l) l'integrazione sociale e lavorativa degli stranieri immigrati e la prevenzione di forme di discriminazione, xenofobia e razzismo, tenuto conto che i cittadini e le cittadine migranti si concentrano mediamente nelle fasce più vulnerabili della popolazione, facendo registrare gap importanti rispetto ai cittadini italiani in termini di partecipazione al mercato del lavoro, disagio abitativo, dispersione scolastica, accesso ai servizi, accesso alle cure e povertà;
m) la tutela dei minori stranieri non accompagnati, anche mediante il censimento e il monitoraggio della loro presenza e delle relative modalità di soggiorno nel territorio nazionale, per assicurare un adeguato sistema di protezione.

TENUTO CONTO CHE

- l'Ordine degli Assistenti sociali è stato istituito con la Legge 23 marzo 1993, n. 84. Esso raccoglie la comunità professionale e ne è la sua espressione, a tutela sia dei professionisti iscritti sia degli interessi di coloro che ad essi si rivolgono, in ordine alle prestazioni ed alla qualità del servizio prestato;
- l'Ordine degli Assistenti sociali si articola in un ente a carattere nazionale (il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali) ed in articolazioni territoriali su base regionale o interregionale;
- il CNOAS ha la natura giuridica di ente pubblico non economico, sottoposto alla vigilanza del Ministero della Giustizia;
- il CNOAS agisce come organo sussidiario dello Stato per tutelare gli interessi pubblici connessi all'esercizio della professione di assistente sociale e ha – tra gli altri – il compito istituzionale di tutelare il corretto esercizio della professione di assistente sociale e di garantire la competenza e la professionalità dei propri iscritti nell'interesse della collettività anche attraverso la regolamentazione della formazione continua ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 137/2012;
- il CNOAS promuove lo svolgimento della formazione continua professionale degli assistenti sociali e favorisce l'ampliamento dell'offerta formativa organizzando eventi formativi direttamente e in collaborazione con altri soggetti; a questo scopo valuta le caratteristiche delle agenzie formative e dei professionisti formatori in base ai requisiti previsti nel succitato regolamento e stipula convenzioni quadro e/o specifici protocolli con Ministeri, Enti locali, Regioni, Organizzazioni sindacali, Associazioni di assistenti sociali ed altri soggetti rappresentativi a livello nazionale;

- l'assistente sociale è figura professionale regolamentata ai sensi della legge 23 marzo 1993, n. 84, con riferimento alla quale l'iscrizione all'Albo è requisito necessario per l'esercizio della professione in qualunque ambito e con qualunque forma contrattuale o di volontariato essa venga;
- la professione di assistente sociale è al servizio delle persone, delle famiglie, dei gruppi, delle comunità e delle diverse aggregazioni sociali per contribuire al loro sviluppo; ne valorizza l'autonomia, la soggettività, la capacità di assunzione di responsabilità; li sostiene nel processo di cambiamento, nell'uso delle risorse proprie e della società, nel prevenire e affrontare situazioni di bisogno o di rischio di emarginazione;
- l'assistente sociale riveste un ruolo centrale nella diffusione della conoscenza, nell'accesso e nella concreta realizzazione delle diverse misure e interventi di carattere sociale, rivolti alle persone e ai nuclei familiari, che rientrano nelle competenze del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti sociali, in qualità di Parti del presente protocollo, si impegnano a collaborare, nelle sedi opportune, nelle modalità che verranno concordate e nei limiti delle competenze e dell'autonomia attribuiti a ciascuno di essi dalla legge, per promuovere la conoscenza e l'attuazione delle misure e degli interventi di carattere sociale, come richiamati in premessa.

Articolo 2

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, le Parti si impegnano a:
a) contribuire al confronto ed al monitoraggio sull'applicazione delle misure di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale e, in particolare, sull'applicazione dell'Assegno di inclusione (ADI), con specifico riferimento alle funzioni svolte dai servizi dei Comuni in queste aree di intervento;
b) contribuire al confronto ed al monitoraggio dell'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni in ambito sociale, con specifico riferimento al rapporto minimo tra abitanti e assistenti sociali degli Ambiti territoriali sociali e allo sviluppo e attuazione della supervisione professionale;
c) condividere metodologie e strumenti operativi finalizzati alla definizione dei percorsi di inclusione per i beneficiari dell'ADI, definire e promuovere percorsi di accompagnamento all'utilizzo di strumenti operativi per la valutazione multidimensionale e la definizione dei Patti per l'inclusione sociale per i beneficiari dell'Assegno di inclusione e per le categorie particolarmente vulnerabili, quali i cittadini stranieri, i minori stranieri non accompagnati, le vittime di sfruttamento lavorativo, le

donne vittime di violenza, persone con malattia mentale e dipendenza da sostanze anche al fine di favorire una presa in carico attenta ai bisogni specifici di questi gruppi;

c) sui diversi ambiti di competenza del Ministero riferiti al settore delle politiche sociali, condividere metodologie e strumenti operativi, progettare e promuovere - secondo le modalità condivise con il Ministero – percorsi formativi, articolati nei diversi contesti territoriali, in un'ottica di rafforzamento delle conoscenze e di aggiornamento sulle novità normative, di scambio delle esperienze e di creazione di reti professionali, per contribuire ad una più efficace e adeguata applicazione della disciplina nazionale in materia di politiche sociali, con particolare riferimento:

I) alle misure di contrasto alla povertà e alla grave emarginazione, anche per valorizzare il lavoro di rete e di comunità, quali strumenti strategici per una concreta ed efficace realizzazione degli interventi finalizzati all'attivazione dei nuclei verso l'autonomia;

II) alla tutela e alla promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

III)alle misure di protezione e tutela dei minori affidati ai servizi sociali territoriali:

IV) alla promozione dei diritti delle persone con disabilità e di quelle in condizioni di non autosufficienza, anche al fine di promuovere la vita indipendente e l'autonomia;

V) alla promozione delle misure e degli interventi rivolti alle persone anziane, con specifico riferimento a quelle in condizioni di non autosufficienza;

VI) all'accesso dei cittadini e delle cittadine migranti ai servizi sociali, fatto salvo il carattere universalistico degli stessi;

VII) alla promozione della conoscenza dei temi delle migrazioni e dell'integrazione tra gli assistenti sociali e per concorrere al monitoraggio della presenza dei minori non accompagnati sull'intero territorio nazionale attraverso il Sistema Informativo Minori non accompagnati (SIM);

VIII) alla promozione e al rafforzamento della conoscenza degli istituti dell'amministrazione condivisa;

IX) all'accompagnamento dell'attuazione della nuova organizzazione degli Ambiti Territoriali Sociali (ATS), che prevede la presenza stabile di equipe multidisciplinari composte da figure professionali che affiancano gli assistenti sociali nei servizi di welfare locale. Obiettivo prioritario di tale collaborazione è finalizzato alla definizione di modalità operative di integrazione multiprofessionale, al fine di evitare sovrapposizioni e garantire un'efficace presa in carico delle persone e delle famiglie; chiarire ruoli e funzioni delle diverse figure, nel rispetto dei rispettivi ordinamenti professionali e dei codici deontologici; promuovere strumenti di coordinamento, quali protocolli condivisi, linee guida e percorsi formativi comuni; rafforzare la governance degli ATS, valorizzando la specificità di ogni professione in una logica di complementarità e co-progettazione; favorire la qualità dei servizi sociali territoriali, assicurando la centralità dei diritti delle persone e l'aderenza agli standard dei Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali (LEPS).

d) promuovere, presso i territori, in collaborazione con i Consigli degli Ordini regionali e interregionali, iniziative di informazione e sensibilizzazione ai fini di una migliore diffusione delle conoscenze delle diverse misure di carattere sociale di competenza del Ministero e per l'individuazione di buone pratiche professionali condivisibili e trasferibili in altri contesti territoriali.

Articolo 3

1. Per l'attuazione del protocollo, il Ministero e il CNOAS individuano rispettivamente due referenti (un titolare e un sostituto per ciascuna Parte) ai quali è demandata la formulazione di specifiche proposte condivise e il monitoraggio delle attività svolte. I referenti, in esito alla attività a loro affidate, redigono una relazione annuale attestante gli esiti delle attività realizzate nonché eventuali proposte emerse.

2. Per assicurare il più efficace e concreto raggiungimento delle finalità del presente accordo, il Ministero e il CNOAS individuano, di volta in volta, le modalità operative e le tempistiche più opportune in relazione alle specifiche caratteristiche delle misure oggetto di intervento, ai fabbisogni stimati e al contesto di riferimento.

Articolo 4

1. Il presente protocollo ha la durata di due anni a partire dalla data di sottoscrizione e può essere modificato e integrato in ogni momento, d'intesa tra le Parti, e rinnovato alla scadenza.

2. Ciascuna delle Parti può recedere dall'accordo per mezzo di comunicazione scritta inviata all'altra Parte tre mesi prima della scadenza, impegnandosi a garantire l'adempimento delle attività già concordate.

3. Dal presente accordo non derivano ulteriori oneri per le Parti, né possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 5

1. Il trattamento dei dati personali finalizzato all'espletamento delle attività e dei compiti connessi all'esecuzione del presente protocollo sarà improntato al rispetto dei principi e delle disposizioni stabilite dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal Codice in materia di protezione dei dati personali.

2. Ciascuna parte si impegna a effettuare il trattamento dei dati personali degli interessati per le finalità di cui al presente protocollo, nel rispetto dei principi e delle disposizioni stabilite dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal Codice in materia di protezione dei dati personali.

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

Ordine Assistenti Sociali | Consiglio Nazionale

Roma, data della firma digitale

Per il Consiglio Nazionale dell'Ordine
degli Assistenti sociali

Il Presidente
Barbara Rosina

Firmato digitalmente da:
Barbara Rosina
Data 04/12/2025

Per il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali

Il Capo Dipartimento
Alessandro Lombardi

Firmato digitalmente da:
Alessandro Lombardi
Data 16/12/2025

Documento firmato digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82.